

13.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 2 – Qualità del servizio del trasporto ferroviario)	8
Missioni valevoli nella seduta del 10 luglio 2001	3	(Sezione 3 – Abolizione della pena di morte negli Stati che la prevedono)	9
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	3, 4		
Corte dei conti (Trasmissioni di documenti)	5		
Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)	6	Disegno di legge di conversione n. 688	11
Consiglio regionale (Trasmissione di un documento)	7	(Sezione 1 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge)	11
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 2 – Modificazioni apportate dalla Commissione)	15
Interrogazioni	8	(Sezione 3 – Emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti agli articoli del decreto-legge)	17
(Sezione 1 – Condizione degli insegnanti precari)	8		

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

COMUNICAZIONI

**Missioni vaevoli
nella seduta del 10 luglio 2001.**

Armosino, Ballaman, Berselli, Bono, Bressa, Brugger, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Maran, Maroni, Martusciello, Matteoli, Molgora, Pescante, Possa, Stefani, Strano, Stucchi, Tassone, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Zani, Zeller, Widmann.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Aprea, Armosino, Baccini, Ballaman, Berselli, Bonaiuti, Bono, Bressa, Brugger, Colucci, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fiori, Galati, Gasparri, Giorgetti Giancarlo, Maran, Maroni, Martino, Martusciello, Matteoli, Molgora, Pescante, Possa, Selva, Sospiri, Stefani, Strano, Stucchi, Taormina, Tassone, Tortoli, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Vietti, Zani, Zeller, Widmann.

Annunzio di proposte di legge.

In data 6 luglio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

CRUCIANELLI ed altri: « Istituzione di una imposta sulle transazioni finanziarie internazionali di natura speculativa ai fini di un maggiore finanziamento della coo-

perazione allo sviluppo e dell'annullamento del debito dei Paesi più poveri » (1233);

COLA e LISI: « Modifica all'articolo 192 del codice di procedura penale in materia di valutazione della prova » (1234);

COLA e LISI: « Norme di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione » (1235);

FIORI: « Estensione a tutti i decorati al valore dei benefici previsti per i decorati al valor militare » (1236);

FIORI: « Modifica all'articolo 3 della legge 29 gennaio 1994, n. 87, concernente il computo della indennità integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti collocati in quiescenza dal 6 febbraio al 30 novembre 1984 » (1237);

PISAPIA: « Norme in materia di protezione umanitaria e di diritto di asilo » (1238);

PISAPIA: « Modifiche all'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in tema di durata dell'esercizio delle funzioni del giudice per le indagini preliminari e del giudice per l'udienza preliminare » (1239);

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di corruzione e concussione » (1240);

PISAPIA: « Modifiche al codice penale in materia di reati contro la libertà sessuale » (1241);

PISAPIA: « Disposizioni in materia di interruzione volontaria della sopravvivenza » (1242);

PISAPIA: « Norme in materia di diffamazione con il mezzo della stampa » (1243);

PISAPIA: « Modifica all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in tema di affidamento in prova al servizio sociale » (1244);

PISAPIA: « Modifica all'articolo 48 della legge 26 luglio 1975, n. 354, concernente il regime di semilibertà » (1245);

PISAPIA: « Modifica all'articolo 147 del codice penale in materia di rinvio dell'esecuzione della pena nei confronti di persone affette da grave infermità psichica » (1246);

PISAPIA: « Modifiche all'articolo 179 del codice penale in materia di riabilitazione » (1247);

PISAPIA: « Modifica all'articolo 358 del codice di procedura penale, concernente disposizioni in favore delle vittime dell'uso abusivo delle generalità » (1248);

PISAPIA: « Modifiche al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, in materia di elezione dei Consigli degli ordini professionali » (1249);

PAOLA MARIANI: « Istituzione del marchio "made in Italy" » (1250);

FOLENA: « Riconoscimento ai fornitori di servizi INTERNET delle condizioni economiche applicate agli organismi di telecomunicazioni titolari di licenza individuale » (1251);

PISCITELLO: « Modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, concernenti il consiglio di presidenza della giustizia tributaria » (1252);

PISCITELLO: « Modifica all'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in materia di trattamento economico dei componenti delle commissioni tributarie » (1253).

In data 9 luglio 2001 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FRAGALÀ: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo in Italia e sulle attività di spionaggio, di indebita influenza politica e di finanziamento di movimenti politici svolte in Italia da Paesi stranieri » (1254);

FINOCCHIARO ed altri: « Misure contro il traffico di persone » (1255).

Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):

ZELLER ed altri: « Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo » (68) *Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE RODEGHIERO: « Modifica dell'articolo 2 della Costituzione » (392);

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE LANDI di CHIAVENNA ed altri: « Modifiche agli articoli 41, 42 e 43 della Costituzione » (572) *Parere delle Commissioni II e X;*

LUMIA ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari » (1037) *Parere delle Commissioni II, V e VIII;*

GAMBALE ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari » (1124) *Parere delle Commissioni II e V*;

MOLINARI ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari e sul fenomeno del riciclaggio dei proventi della criminalità organizzata » (1133) *Parere delle Commissioni II e V*.

II Commissione (Giustizia):

BIONDI: « Disciplina delle professioni intellettuali » (901) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), X e XIV*.

XII Commissione (Affari sociali):

MASSIDDA ed altri: « Disciplina della produzione, commercializzazione e consumo di prodotti erboristici » (278) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, X, XI XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

VOLONTÈ ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento della funzione sociale svolta dagli oratori parrocchiali e per la valorizzazione del loro ruolo » (388) *Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, con lettera in data 2 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, copia delle deliberazioni n. 13/CONTR./RR/2001 e n. 14/CONTR./RR/

2001, adottate dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 12 giugno 2001, concernenti rispettivamente:

richiesta di registrazione con riserva, ai sensi dell'articolo 25, secondo comma, del citato testo unico e dell'articolo 27, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, dei decreti del Presidente della Repubblica, datati 18 agosto 2000, concernenti nomine a prefetto di 1° della classe (doc. VI, n. 1);

richiesta di registrazione con riserva, a norma dell'articolo 25, secondo comma, del citato testo unico e dell'articolo 27, comma 4, della legge 24 novembre 2000, n. 340, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, recante il regolamento per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei ministri (doc. VI, n. 2).

Questi documenti saranno stampati, distribuiti e assegnati a norma del comma 1 dell'articolo 150 del Regolamento, alla I Commissione (Affari Costituzionali).

La Corte dei conti – sezione centrale di controllo – con lettera in data 3 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza dell'11 maggio 2001, in merito alla relazione concernente il controllo sulla gestione dell'attività dell'Autorità di bacino in Campania, diretta alla difesa del suolo.

Questa documentazione sarà trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

La Corte dei conti, con lettera in data 4 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (I.N.P.D.A.P.) per gli esercizi 1998 e 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 5).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

La Corte dei conti — sezione centrale di controllo — con lettera in data 5 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione emessa dalla sezione stessa nell'adunanza del 3 luglio 2001, in merito alla relazione concernente l'indagine intersettoriale sui servizi di controllo interno e lo stato di attuazione del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nelle amministrazioni dello Stato.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti, con lettera in data 5 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Enel S.p.A. per l'esercizio 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 7).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

La Corte dei conti, con lettera in data 5 luglio 2001, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relativa relazione con cui la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste per l'esercizio 1999.

Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (doc. XV, n. 6).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di cinque risoluzioni approvate nella sessione dall'11 al 14 giugno 2001. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III e alla XIV Commissione (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« risoluzione sulla relazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale sull'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio concernente l'esportazione di beni culturali e della direttiva 93/7/CEE del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro » (*doc. XII, n. 27*) — *alla VII Commissione (Cultura)*;

« risoluzione sulla preparazione del Consiglio europeo che avrà luogo il 15 e 16 giugno 2001 a Göteborg » (*doc. XII, n. 28*) — *alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione Europea)*;

« risoluzione sul documento di lavoro della Commissione: "Prospettive e priorità del processo ASEM (riunione Asia-Europa) per i prossimi dieci anni" » (*doc. XII, n. 29*) — *alla III Commissione (Affari esteri)*.

« risoluzione sulle elezioni presidenziali in CIAD » (*doc. XII, n. 30*) — *alla III Commissione (Affari esteri)*.

« risoluzione sulla situazione in Angola » (*doc. XII, n. 31*) — *alla III Commissione (Affari esteri)*.

Trasmissione da un consiglio regionale.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 2 luglio 2001, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio regionale stesso nella seduta del 21 giugno 2001, concernente la messa al bando del materiale da armamento contenente uranio impoverito.

Questa documentazione sarà trasmessa alla III Commissione (Esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

(Sezione 1 - Condizione degli insegnanti precari)

A) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.* — Per sapere — premesso che:

il vero e proprio esercito di insegnanti « precari » attende da epoca ormai immemorabile una soluzione giuridicamente seria e definitiva dei problemi gravissimi che affliggono la categoria;

pare superfluo sottolineare le problematiche che non consentono agli insegnanti « precari » la programmazione della loro vita e dei loro impegni;

ogni governo succedutosi nel tempo ha promesso di affrontare e risolvere quello che pare essere forse il più serio ed il più « endemico » fra i problemi della classe docente;

il nuovo esecutivo non può certamente sottrarsi al dovere di indicare le linee di intervento per portare a soluzione il problema degli insegnanti « precari » —:

quali strutturali ed organiche iniziative intenda assumere per rinvenire una doverosa, equa e dignitosa soluzione alla triste condizione lavorativa degli insegnanti « precari ».

(3-00018)

(20 giugno 2001)

(Sezione 2 - Qualità del servizio del trasporto ferroviario)

B) Interrogazioni:

LUSETTI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto si apprende dai giornali un eurostar Etr500 partito il 26 giugno 2001 da Roma alle ore 15,30 è rimasto in panne sulla tratta Firenze-Bologna, fermandosi tra le stazioni di Vaiano e Vernio per un banale guasto al locomotore;

il convoglio è stato trainato fino alla stazione di Vernio dopo 2 ore e gli oltre 500 passeggeri sono giunti alla stazione di Bologna con 4 ore di ritardo;

secondo quanto raccontato dai passeggeri vi è stata incuria ed incapacità da parte del personale addetto delle Ferrovie dello Stato nel far fronte ad un banale incidente;

i passeggeri hanno vissuto alcune ore da incubo intrappolati, senza aria condizionata, nel treno e successivamente in galleria;

alcuni passeggeri sono stati colti da crisi, malori, ed attacchi di panico fino al punto tale da richiedere il soccorso di ambulanze di ospedali vicino;

a conseguenza di quanto sopra si sono provocati ritardi enormi nella tratta Roma-Milano della rete:

ad avviso dell'interrogante è necessario accertare le gravi responsabilità connesse a tale episodio e adottare opportuni provvedimenti per risarcire moralmente ed economicamente i passeggeri dell'Etr—:

se sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa;

nell'ambito dei propri poteri di vigilanza, quale azione intende assumere il ministro interrogato per garantire la sicurezza alle migliaia di passeggeri che ogni giorno pagano il biglietto e prendono il treno;

infine, quale controllo esercita il Ministro interrogato affinché sia garantita la qualità del servizio di trasporto ferroviario dei passeggeri. (3-00035)

(27 giugno 2001)

SINISCALCHI. — *Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

secondo quanto si è appreso dalla cronache dei quotidiani, in meno di due giorni si sono verificati due incidenti ferroviari che hanno coinvolto eurostar bloccatisi improvvisamente lungo il binario per cause non completamente accertate;

l'ultimo guasto si sarebbe verificato alla locomotiva del convoglio 9446 il 27 giugno nei pressi di Vernio, sullo stesso tratto appenninico tra la Toscana e l'Emilia che già era stato teatro, il giorno precedente, di analogo guasto che aveva bloccato un eurostar;

nonostante gli incidenti non hanno, fortunatamente, provocato danni fisici gravi ai viaggiatori, i passeggeri sono stati per ore all'interno delle carrozze, con i finestrini chiusi ermeticamente e con il concomitante guasto dell'impianto di aria condizionata, nella ansiosa attesa di essere trasferiti a bordo di un nuovo convoglio per giungere a destinazione;

gli episodi riportati, ampiamente evidenziati dalle cronache giornalistiche,

hanno prodotto preoccupazione ed allarme nei numerosi cittadini abituali fruitori dei treni eurostar;

sempre dalle cronache giornalistiche si è appreso che l'associazione dei consumatori Codacons starebbe studiando, in questi giorni, iniziative giudiziarie da intraprendere nei confronti delle Ferrovie dello Stato, finalizzate al risarcimento del danno lamentato da numerosi viaggiatori a bordo del treno bloccatosi martedì 26 giugno sulla linea Firenze-Bologna —:

se il Ministro interrogato, riscontrati positivamente i fatti di cronaca riportati, ritenga di assumere iniziative, nell'ambito dei suoi poteri, al fine di rendere più sicuri i viaggi ferroviari per i numerosissimi cittadini che quotidianamente scelgono di servirsi dell'eurostar sopportando, peraltro, costi considerevoli. (3-00068)

(06-07-01)

(ex 4-00165 del 3 luglio 2001).

(Sezione 3 — Abolizione della pena di morte negli Stati che la prevedono)

C) Interrogazione:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

il rapporto annuale dell'organizzazione « Nessuno tocchi Caino » ha in questi giorni ricordato che ancora 72 paesi nel mondo praticano la pena di morte;

nella tristissima classifica delle pene capitali eseguite il primato spetta alla Cina che, da sola, esegue oltre la metà delle esecuzioni in tutto il mondo e che, dal primo gennaio 2001 ad oggi, ha mandato a morte oltre 1.100 persone;

il Presidente del Consiglio, onorevole Silvio Berlusconi, nel 1994, presentò alle

Nazioni Unite la proposta di moratoria della pena di morte, sicché è lecito supporre che il nuovo esecutivo intenda perseguire l'obiettivo della eliminazione, nel mondo, della pena di morte;

la comunità internazionale, pur nel rispetto degli affari interni di ogni paese sovrano, ha molti strumenti per far maturare una nuova sensibilità anche nei paesi che ancora prevedono, nel loro ordinamento, la pena capitale —:

quali iniziative, se del caso di concerto con gli alleati europei, l'Italia intenda assumere al fine di raggiungere l'obiettivo della eliminazione della pena di morte dagli ordinamenti degli stati nazionali che ancora la prevedono e, segnatamente, quali iniziative si intendano assumere nei confronti della Cina che, da sola, esegue oltre la metà delle esecuzioni capitali del mondo. (3-00019)

(20 giugno 2001)

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 2001, N. 217, RECANTE MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 LUGLIO 1999, N. 300, NONCHÉ ALLA LEGGE 23 AGOSTO 1988, N. 400, IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE DEL GOVERNO (688)

(A.C. 688 – Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

« 1. I Ministeri sono i seguenti:

- 1) Ministero degli affari esteri;
- 2) Ministero dell'interno;
- 3) Ministero della giustizia;
- 4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attività produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della sanità;

13) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attività culturali ».

ART. 2.

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 3. (*Disposizioni generali*) – 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero dell'interno;

2) Ministero della giustizia;

3) Ministero dell'economia e delle finanze;

4) Ministero delle attività produttive;

5) Ministero delle politiche agricole e forestali;

6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

9) Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero della difesa;

3) Ministero delle comunicazioni;

4) Ministero della sanità;

5) Ministero per i beni e le attività culturali ».

ART. 3.

1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

« ART. 27. (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*) — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'arti-

giano, del Ministero del commercio con l'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa ».

ART. 4.

1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppressa la lettera c).

ART. 5.

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono sopprese le parole: « e del Ministero delle comunicazioni ».

ART. 6.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo VI è inserito il seguente: « Capo VI-*bis* - Ministero delle comunicazioni ».

2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

« ART. 32-*bis* (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*) — 1. È istituito il Ministero delle comunicazioni.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito.

ART. 32-ter (Aree funzionali) — 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) comunicazioni e tecnologie dell'informazione: politiche nel settore delle comunicazioni, adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni; piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento internazionale, radiodiffusione sonora e televisiva e telecomunicazioni, con particolare riguardo alla concessione del servizio pubblico radiotelevisivo ed ai rapporti con il concessionario, alla disciplina del settore delle telecomunicazioni, al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze ad uso privato, alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni, alla vigilanza sulla osservanza delle normative di settore e sulle emissioni radioelettriche ed alla emanazione delle norme di impiego dei relativi apparati, alla sorveglianza sul mercato; servizi postali e bancoposta, con particolare riferimento alla regolamentazione del settore, ai contratti di programma e di servizio con le poste italiane, alle concessioni ed autorizzazioni nel settore dei servizi postali, alla emissione delle carte valori, alla vigilanza sul settore e sul rispetto degli obblighi di servizio universale; stampa, editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, e produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali; tecnologie dell'informazione, con particolare riferimento alle funzioni di normazione tecnica,

standardizzazione, accreditamento, certificazione ed omologazione nel settore, coordinamento della ricerca applicata per le tecnologie innovative nel settore delle telecomunicazioni e per l'adozione e l'implementazione dei nuovi standard.

ART. 32-quater (Ordinamento) — 1. Per l'organizzazione degli uffici e per l'ordinamento interno del Ministero si applica la normativa previgente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, contenuta nel decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n.71.

ART. 32-quinquies (Agenzia per le comunicazioni) — 1. È istituita l'Agenzia per le comunicazioni, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.

2. Spetta all'Agenzia:

a) rilasciare i titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) determinare requisiti tecnici di apparecchiature e procedure di omologazione; accreditare i laboratori di prova e rilasciare le autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione.

3. Sono soppresse tutte le strutture ministeriali che svolgono le attività demandate all'Agenzia. Il relativo personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia ».

ART. 7.

1. La rubrica del Capo X del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituita dalla seguente: « Capo X — Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ».

ART. 8.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono sostituiti dai seguenti:

« 1. È istituito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Sono attribuite al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politiche sociali, con particolare riferimento alla prevenzione e riduzione delle condizioni di bisogno e disagio delle persone e delle famiglie, di politica del lavoro e sviluppo dell'occupazione, di tutela del lavoro e dell'adeguatezza del sistema previdenziale.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché le funzioni del Dipartimento per gli affari sociali, operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ivi compresa quelle in materia di immigrazione, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o Agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni e agli enti locali. Il Ministero esercita le funzioni di vigilanza sull'Agenzia per il servizio civile, di cui all'articolo 10, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Il Ministero esercita altresì le funzioni di vigilanza spettanti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a norma dell'articolo 88, sull'Agenzia per la formazione e istruzione professionale ».

ART. 9.

1. Nell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono soppresse le lettere *a)* e *b)*.

ART. 10.

1. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le funzioni svolte dagli uffici periferici del Ministero del lavoro e previdenza sociale sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11 ».

ART. 11.

1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il Capo X è istituito il seguente: « Capo X-bis - Ministero della sanità ».

2. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono inseriti i seguenti:

« ART. 47-bis (*Istituzione del Ministero e attribuzioni*) – 1. È istituito il Ministero della sanità.

2. Nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio-sanitari e della tutela dei diritti alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana, di coordinamento del sistema sanitario nazionale, di sanità veterinaria, di tutela della salute nei luoghi di lavoro, di igiene e sicurezza degli alimenti.

3. Al Ministero sono trasferite, con inerenti risorse, le funzioni del Ministero della sanità. Il Ministero esercita la vigilanza sull'Agenzia per i servizi sanitari e regionali di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 115.

ART. 47-ter (*Aree funzionali*) – 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

a) ordinamento sanitario: indirizzi generali e coordinamento in materia di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie umane, ivi comprese le malattie infettive e diffuse; prevenzione, diagnosi e cura delle affezioni animali, ivi comprese le malattie infettive e diffuse e le zoonosi; programmazione sanitaria di rilievo nazionale, indirizzo, coordinamento e monitoraggio delle attività regionali; rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea; ricerca scientifica in materia sanitaria;

b) tutela della salute umana e sanità veterinaria: tutela della salute umana anche sotto il profilo ambientale, controllo e vigilanza sui farmaci, sostanze e prodotti

destinati all'impiego in medicina e sull'applicazione delle biotecnologie; adozione di norme, linee guida e prescrizioni tecniche di natura igienico-sanitaria, relative anche a prodotti alimentari; organizzazione dei servizi sanitari; professioni sanitarie; concorsi e stato giuridico del personale del servizio sanitario nazionale; polizia veterinaria; tutela della salute nei luoghi di lavoro.

ART. 47-*quater* (Ordinamento) — 1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero di dipartimenti non può essere superiore a quattro, in relazione alle aree funzionali di cui all'articolo 47.

2. Le funzioni già svolte dagli uffici periferici del Ministero della sanità sono attribuite agli uffici territoriali del Governo di cui all'articolo 11. Per lo svolgimento delle funzioni inerenti alla tutela sanitaria e veterinaria, gli uffici territoriali possono avvalersi delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, sulla base di apposite convenzioni. Lo schema tipo delle convenzioni è definito dal Ministero in sede di Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ».

ART. 12.

1. Nell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ultimo periodo, le parole: « all'intera area di competenza » sono sostituite dalle seguenti: « ad aree o progetti di competenza ».

ART. 13.

1. Gli incarichi di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, del Ministro, del Vice Ministro o del Sottosegretario, possono essere attribuiti anche a dipendenti pubblici di qualsiasi ordine, grado e qualifica, appartenenti a qualsiasi amministrazione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. In tal caso essi sono collocati, su richiesta del Presidente del Consiglio, del Ministro,

del Vice Ministro o del Sottosegretario, fuori ruolo o in aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in deroga alle norme ed ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti, ivi inclusi quelli del personale di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; se appartenenti ai ruoli degli organi costituzionali, si provvede secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

ART. 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 688 — Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, n. 12), le parole: « Ministero della sanità » sono sostituite dalle seguenti: « Ministero della salute ».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte, in fine, le parole: « 10) Ministero della salute »;

al comma 1, capoverso 2, le parole: « 4) Ministero della sanità; » sono soppresse; e la cifra: « 5) » è sostituita dalla seguente: « 4) ».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

« ART. 4-bis. 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: « quattro » è sostituita dalla seguente: « tre ».

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: « 1999, n. 300, » sono inserite le seguenti: « al Titolo IV, »;

al comma 2, capoverso ART. 32-bis, al comma 2, le parole « ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni »;

al comma 2, capoverso ART. 32-ter, al comma 1, lettera a), dopo le parole: « al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze » sono soppresse le parole: « ad uso privato »; e le parole da: « stampa, editoria, ad eccezione » fino a: « produzioni tradizionali; » sono sostituite dalle seguenti: « stampa, editoria, limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali, nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; »;

al comma 2, capoverso ART. 32-quater, al comma 1, le parole da: « previgente »

fino alle fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « vigente alla data del 9 giugno 2001 »;

al comma 2, il capoverso ART. 32-quinquies è sostituito dal seguente:

« ART. 32-quinquies. (Funzioni in materia di requisiti e controlli tecnici) 1. Sono attribuite al Ministero delle comunicazioni le funzioni relative:

a) al rilascio dei titoli di abilitazione all'esercizio dei servizi radioelettrici;

b) alla determinazione dei requisiti tecnici di apparecchiature e alle procedure di omologazione; all'accreditamento dei laboratori di prova; al rilascio delle autorizzazioni ad effettuare collaudi, installazioni, allacciamenti e manutenzione »;

dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. All'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo le parole: « il ministero del lavoro » sono soppresse le seguenti: « , della salute »; alla medesima lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: « il ministero della salute »;

b) alla lettera b), le parole: « il ministero delle comunicazioni » sono soppresse.

All'articolo 7:

al comma 1, dopo le parole: « Capo X » sono inserite le seguenti: « del Titolo IV ».

All'articolo 8:

al comma 1, capoverso 3, penultimo periodo, le parole: « commi 6 e seguenti » sono sostituite dalle seguenti: « commi 7 e seguenti ».

All'articolo 11:

al comma 1, dopo le parole: « 1999, n. 300, » sono inserite le seguenti: « al Titolo IV, »; e la parola: « sanità » è sostituita dalla seguente: « salute »;

al comma 2, capoverso ART. 47-bis, al comma 1, la parola: « sanità » è sostituita dalla seguente: « salute »; al comma 3, secondo periodo, la parola: « e » è soppressa;

al comma 2, capoverso ART. 47-quater, al comma 1, le parole: « articolo 47 » sono sostituite dalle seguenti: « articolo 47-ter ».

All'articolo 12:

al comma 1, dopo le parole: « n. 400, » sono inserite le seguenti: « come modificato dall'articolo 1 della legge 26 marzo 2001, n. 81, »; e le parole: « ultimo periodo » sono sostituite dalle seguenti: « al secondo periodo ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« ART. 13. 1. Gli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli Ministri possono essere attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e qualifica delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In tal caso essi, su richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa retribuita, per l'intera durata dell'incarico, senza oneri a carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di amministrazioni dello Stato. Le stesse procedure si applicano per le richieste di collaborazione provenienti dagli organi costituzionali.

2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostantivi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque, non oltre il massimo di 30 unità aggiuntive per ciascun ordinamento.

3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili e per gli avvocati e procuratori dello Stato, gli organi competenti deliberano il collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai sensi di quanto disposto dai commi precedenti,

fatta salva per i medesimi la facoltà di valutare straordinarie e motivate esigenze di servizio ostantive al suo accoglimento.

4. Il collocamento fuori ruolo o in aspettativa per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione e di alta amministrazione nei casi di cui ai commi da 1 a 3 non pregiudica lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati.

5. All'attuazione del presente articolo si provvede nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in materia di programmazione delle assunzioni del personale delle amministrazioni pubbliche ».

(A.C. 688 – Sezione 3)

EMENDAMENTI, SUBEMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Sopprimerlo.

1. 1. Bressa, Sabattini, Boato, Sinisi, Maccanico, Gentiloni.

Al comma 1, capoverso, sopprimere il numero 7).

1. 2. Sabattini, Boato, Bressa, Chiti.

Al comma 1, capoverso, numero 11), dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: , della salute.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il numero 12).

1. 3. Boato, Bressa, Sabattini, Labate, Duca.

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Boato, Sabattini, Bressa, Labate, Panattoni.

Al comma 1, capoverso, comma 1, numero 8), dopo le parole: del lavoro aggiungere le seguenti: , della salute.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il numero 10).

2. 2. Boato, Battaglia, Bressa, Sabattini, Giulietti.

Al comma 1, capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente numero:

10-bis) Ministero delle comunicazioni.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere il numero 3).

2. 3. Bressa, Boato, Sabattini, Giulietti.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Boato, Bressa, Sabattini, Gambini, Caldarola.

Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sopprimere la parola: artigianato,

3. 2. Bressa, Sabattini, Boato, Gambini, Caldarola, Panattoni.

Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sopprimere le parole: fiere e mercati,

3. 3. Sabattini, Bressa, Boato, Chiti, Gambini, Grignaffini.

Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sostituire le parole da: trasformazione e conseguente commercializzazione fino a: commercio con l'estero con le seguenti: prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo, industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione

dei prodotti agricoli ed agroalimentari, commercio con l'estero, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari,

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - All'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 3, lettera b), dopo le parole: « certificazione della qualità » sono inserite le seguenti: « trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 ».

3. 5. Bressa, Boato, Preda, Sedioli, Franci, Nannicini, Pecoraro Scanio, Stradiotto, Ernesto Bianco, Marcora.

Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sostituire le parole da: trasformazione e conseguente commercializzazione fino a: politiche per i consumatori con le seguenti: prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - All'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 3, lettera b), dopo le parole: « certificazione della qualità » sono inserite le seguenti: « trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209 ».

*** 3. 6.** Losurdo, Franz, La Grua, Onnis.

Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sostituire le parole da: trasformazione e conseguente commercializzazione *fino a:* politiche per i consumatori *con le seguenti:* prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera *b)*, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - All'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 3, lettera *b)*, dopo le parole: «certificazione della qualità» sono inserite le seguenti: «trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunità europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209».

* 3. 7. D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, sopprimere le parole: turismo e industria alberghiera,

3. 4. Bressa, Boato, Sabattini, Gambini, Grignaffini, Raffaldini.

Al comma 1, capoverso Art. 27, comma 2, aggiungere in fine le parole: e del commercio elettronico.

3. 8. Mascia.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Bressa, Boato, Sinisi, Sabattini, Rava.

ART. 4-bis.

Sopprimerlo.

4-bis. 1. Soda, Sabattini, Bressa.

Al comma 1, sostituire la parola: tre *con la seguente:* due.

4-bis. 2. Boato, Sabattini, Bressa.

ART. 5.

Sopprimerlo.

5. 1. Soda, Bressa, Boato, Sabattini, Sinisi, Bielli.

Al comma 1, sopprimere le parole: è *soppresso il comma 4 e.*

5. 2. Soda, Bressa, Boato, Sabattini, Marone.

ART. 6.

Sopprimerlo.

6. 1. Boato, Bressa, Sabattini, Raffaldini, Duca, Giulietti, Panattoni, Caldarola.

Al comma 2, capoverso ART. 32-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: informatica, telematica,.

6. 2. Bressa, Sabattini, Sinisi, Boato, Amici.

Al comma 2, capoverso ART. 32-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: , tecnologie innovative applicate *fino alla fine del periodo.*

6. 3. Sabattini, Bressa, Boato, Caldarola.

Al comma 2, capoverso ART. 32-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito *fino alla fine del comma con le seguenti:* con i compiti di erogazione dei fondi a sostegno

della stampa previsti dalla legge, ad esclusione degli organi di partito che restano sotto le competenze del dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, al quale restano affidati i compiti di supervisione dell'applicazione delle leggi di garanzia del pluralismo. L'autorità vigila sull'applicazione delle leggi di sostegno, in particolare sulla tempistica delle erogazioni, e suggerisce le modifiche regolamentari sull'utilizzo dei fondi rispetto alle finalità generali fissate.

6. 10. Mascia.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: , adeguamento periodico del servizio universale delle telecomunicazioni.

6. 4. Boato, Sabattini, Bressa, Panattoni.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: piano nazionale di ripartizione delle frequenze e relativo coordinamento fino a: ed ai rapporti con il concessionario.

6. 13. Mascia.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze provvede l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

6. 7. Bressa, Boato, Maccanico, Sabattini, Sinisi, Caldarola, Amici.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: al rilascio delle concessioni, delle autorizzazioni e delle licenze.

6. 6. Bressa, Boato, Sabattini, Caldarola.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole: alla verifica degli obblighi di servizio universale nel settore delle telecomunicazioni.

6. 5. Sabattini, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) dopo le parole: servizio universale nel settore delle telecomunicazioni aggiungere le seguenti: secondo le indicazioni di cui all'articolo 1, comma 6 lettera a) punto 11, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. 12. Mascia.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) dopo le parole: sulle emissioni radioelettriche aggiungere le seguenti: , fermo restando che le autorizzazioni e i controlli sul territorio restano di competenza delle autorità e delle strutture sanitarie competenti.

6. 11. Mascia.

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: stampa, editoria fino a: dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis.01. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, all'articolo 53, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « ; stampa, editoria, limitatamente alla concessione delle provvidenze alle imprese editrici di giornali e di prodotti editoriali nonché alle emittenti radiofoniche e televisive, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate

periodiche politici o di partito, ferme restando le residue competenze in materia di stampa ed editoria del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri; produzioni multimediali, con particolare riferimento alle iniziative volte alla trasformazione su supporti innovativi e con tecniche interattive delle produzioni tradizionali, ferme restando le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. ».

6. 8. Bressa, Boato, Sabattini, Caldarola.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), sostituire le parole: e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito con le seguenti: assegnate al dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Autorità per le garanzie delle comunicazioni.

6. 15. Mascia

Al comma 2, capoverso ART. 32-ter, comma 1, lettera a) sopprimere le parole da: , coordinamento della ricerca applicata fino alla fine della lettera.

6. 9. Boato, Bressa, Sabattini.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: il piano nazionale di ripartizione delle frequenze radioelettriche è di spettanza dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni, che ne armonizza l'utilizzo nei vari ambiti tecnologici, con particolare riguardo alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e del diritto di accesso all'utilizzo no-profit in ogni ambito di frequenza.

6. 14. Mascia.

Al comma 2, capoverso Art. 32-ter, comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo: spetta al Ministero delle comunicazioni, in accordo con l'AIPA, il

coordinamento per l'adozione di software non proprietari per gli apparati calcolatori nell'ambito della pubblica amministrazione, anche sostenendone la ricerca e la produzione in ambito universitario.

6. 16. Mascia.

Al comma 2, sostituire il capoverso Art. 32-quinquies con il seguente:

ART. 32-quinquies. (Agenzia per le comunicazioni) - 1. È istituita l'Agenzia per le comunicazioni, nelle forme disciplinate dagli articoli 8 e 9. L'Agenzia opera nel settore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione e svolge compiti di studio e ricerca scientifica, anche mediante convenzione con enti ed istituti di ricerca specializzati, di predisposizione della normativa tecnica di collaudo e di omologazione di apparecchiature e sistema, di formazione del personale, con particolare riguardo alle materie tecnico-aziendali. L'Agenzia è sottoposta ai poteri di indirizzo e di vigilanza del Ministero delle comunicazioni.

6. 17. Mascia.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - 1. All'articolo 33, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 3, lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « agricoltura e pesca » sono sostituite dalle seguenti: « agricoltura, pesca e foreste »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « attività di monitoraggio, a tutela, salvaguardia, prevenzione e repressione - attraverso il Corpo forestale dello Stato - in campo ambientale, con specifico riguardo alle specie animali e vegetali in via di estinzione, al patrimonio naturalistico nazionale ed agli interventi di protezione e lotta agli incendi boschivi; »

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato ».

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, recante « individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 », è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

* **6. 01.** Losurdo, Franz, La Grua, Onnis.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - 1. All'articolo 33, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 3, lettera a), sono apportare le seguenti modificazioni:

a) le parole: « agricoltura e pesca » sono sostituite dalle seguenti: « agricoltura, pesca e foreste »;

b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « attività di monitoraggio, a tutela, salvaguardia, prevenzione e repressione — attraverso il Corpo forestale dello Stato — in campo ambientale, con specifico riguardo alle specie animali e vegetali in via di estinzione, al patrimonio naturalistico nazionale ed agli interventi di protezione e lotta agli incendi boschivi; »

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato ».

4. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001, recante « individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 », è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

* **6. 02.** Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Lion, Rocchi, Zanella.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato ».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2001, recante individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, è abrogato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire

alle regioni, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

6. 05. Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, sono soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato ».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Le regioni, per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, possono istituire propri corpi forestali regionali.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato interessato può transitare, a domanda, nei ruoli dei corpi regionali.

* **6. 03.** Boato, Pecoraro Scanio, Bulgarelli.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis. - 1. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n.143, sono soppresse le parole: « ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato ».

2. All'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, l'ultimo periodo è soppresso.

3. Le regioni, anche per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 160 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, possono istituire propri corpi forestali regionali.

4. Il personale del Corpo forestale dello Stato interessato può transitare, a domanda, nei ruoli dei corpi regionali.

* **6. 04.** D'Alia, Mazzoni, Di Giandomenico.

ART. 7.

Sopprimerlo.

7. 1. Boato, Sabattini, Bressa, Cordoni.

ART. 8.

Sopprimerlo.

8. 1. Sabattini, Bressa, Boato, Cordoni.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

3-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di Italia Lavoro S.p.A., istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997, per la promozione e la gestione di azioni di sistema e progetti sperimentali nel campo della formazione, dell'orientamento e della promozione di impresa, nonché per l'assistenza tecnica ai servizi per l'impiego. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente ad Italia Lavoro S.p.A., con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti.

3-quater. Nello svolgimento delle predette attività Italia Lavoro S.p.A. può operare anche per conto di regioni, province ed ente locali, nonché delle amministrazioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

8. 2. D'Alia.

ART. 9.

Sopprimerlo.

9. 1. Sabattini, Boato, Bressa.

ART. 10.

Sopprimerlo.

10. 1. Bressa, Boato, Sabattini, Cordoni, Guerzoni, Grignaffini, Soda.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. Nell'articolo 47 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, al comma 1, secondo periodo, la parola « quattro » è sostituita dalla seguente: « due ».

10. 2. Bressa, Boato, Sabattini.

ART. 11.

Sopprimerlo.

11. 1. Bressa, Sabattini, Boato, Battaglia, Amici.

Al comma 2, capoverso ART. 47-bis, comma 2, dopo le parole: con finalità aggiungere le seguenti: di completamento del processo di regionalizzazione del Servizio sanitario nazionale coerentemente con gli obiettivi generali.

11. 2. Bressa, Boato, Sabattini, Giacco, Bolognesi.

Al comma 2, capoverso ART. 47-bis, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: Il Ministero aggiungere le seguenti: con modalità definite d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

11. 3. Boato, Bressa, Giacco, Bolognesi, Bogi.

Al comma 2, capoverso ART. 47-bis, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: 31 marzo 1998, n.115 aggiungere le seguenti: , sull'Istituto superiore di sanità e sull'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro.

11. 4. Sabattini, Boato, Bressa, Sinisi.

Al comma 2, capoverso ART. 47-ter, comma 1, dopo le parole: seguenti aree funzionali aggiungere le seguenti: nei limiti delle competenze e delle funzioni spettanti allo Stato così come definite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, e successive modifiche e integrazioni.

11. 5. Bressa, Giacco, Boato, Bolognesi, Sabattini.

Al comma 2, capoverso ART. 47-quater, comma 1, secondo periodo, sostituire la parola :quattro con la seguente: due.

11. 6. Boato, Bressa, Sabattini, Sinisi.

Al comma 2, capoverso ART. 47-quater, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: gli uffici territoriali aggiungere le seguenti: d'intesa con la regione interessata.

11. 7. Sabattini, Bressa, Boato, Bolognesi, Giacco.

Al comma 2, capoverso ART. 47-quater, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: possono avvalersi aggiungere le seguenti: con oneri a carico dello Stato.

11. 8. Bressa, Boato, Sabattini, Bolognesi.

Al comma 2, capoverso ART. 47-quater, comma 2, terzo periodo, sostituire le parole da: dal Ministero in sede fino alla fine del comma con le seguenti parole: con decreto del Ministro della sanità adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

11. 9. Boato, Bressa, Sabattini, Giacco, Bogi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - L'organizzazione del Ministero della salute resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2000, n. 435.

11. 01. Soda, Bressa, Sabattini, Sinisi, Boato, Bolognesi, Amici, Montecchi.

Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis. - L'organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali resta disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n.176.

11. 02. Bolognesi, Soda, Bressa, Sabattini, Boato, Sinisi, Chiti.

ART. 12.

Sopprimerlo.

* **12. 1.** Bressa, Boato, Sabattini.

Sopprimerlo.

* **12. 2.** Mascia.

Al comma 1, sopprimere le parole: o progetti.

12. 3. Bressa, Soda, Boato, Sabattini.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. L'ultimo periodo dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è soppresso.

12. 4. Bressa, Sabattini, Boato, Soda.

ART. 13.

Sopprimerlo.

* **13. 1.** Boato, Sabattini, Bressa.

Sopprimerlo.

* **13. 2.** Mascia.

Sopprimere i commi 1 e 2.

13. 3. Mascia.

Sopprimere il comma 1.

13. 4. Boato, Bressa, Sabattini.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di ogni ordine, grado e qualifica con le seguenti: di qualifica non inferiore a dirigente generale.

13. 6. Sabattini, Bressa, Boato.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: di ogni ordine, grado e qualifica con le seguenti: di qualifica non inferiore a direttore generale.

13. 5. Bressa, Boato, Sabattini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per le regioni e gli enti locali.

13. 8. Bressa, Sabattini, Boato.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per le comunità montane e loro consorzi e associazioni.

13. 9. Sabattini, Bressa, Boato.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatta eccezione per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le loro associazioni.

13. 10. Boato, Bressa, Sabattini.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo ordinamento di appartenenza.

13. 11. Bressa, Boato, Sabattini.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: per l'intera durata dell'incarico con le seguenti: per non più di due anni.

13. 12. Boato, Bressa, Sabattini.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 13. 46 DEL GOVERNO

All'emendamento 13.46, sostituire le parole: anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi con le seguenti: nel rispetto degli.

0. 13. 46. 1. Caldarola, Sabattini, Bressa, Boato.

All'emendamento 13.46, sostituire le parole: anche in deroga con le seguenti: in armonia.

0. 13. 46. 2. Bressa, Boato, Sabattini, Caldarola.

All'emendamento 13.46, sostituire la parola: anche con la seguente: non.

0. 13. 46. 3. Boato, Bressa, Sabattini, Caldarola.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'incarico, aggiungere le seguenti: anche in deroga a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

13. 46. Governo.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

13. 14. Bressa, Sabattini, Boato.

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Gli organi costituzionali definiscono autonomamente le procedure relative alla richiesta di personale in posizione di fuori ruolo o aspettativa retribuita.

13. 15. Sabattini, Boato, Bressa.

Al comma 1, ultimo periodo, dopo la parola: procedure aggiungere la seguente: non.

13. 16. Bressa, Sabattini, Boato.

Sopprimere il comma 2.

13. 17. Bressa, Boato, Sabattini.

Al comma 2, dopo le parole: indicate al comma 1, aggiungere le seguenti: limitatamente alle amministrazioni dello Stato.

13. 20. Sabattini, Bressa, Boato.

Al comma 2, sostituire le parole da: gli attuali contingenti fino alla fine del comma con le seguenti: i contingenti numerici del personale da collocare fuori ruolo o in aspettativa retribuita è fissato dai rispettivi ordinamenti di appartenenza.

13. 18. Bressa, Boato, Sabattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: gli attuali contingenti fino a: 30 per cento con le seguenti: limitatamente alle amministrazioni dello Stato, gli attuali contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati fino al 10 per cento.

13. 19. Boato, Bressa, Sabattini.

Al comma 2, sostituire le parole da: eventualmente fino alla fine del comma con le seguenti: previsti dai rispettivi ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita sono aumentati non oltre il massimo di 30 unità aggiuntive complessivamente.

13. 21. Sabattini, Boato, Bressa.

Al comma 2, sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 20 per cento.

13. 22. Bressa, Sabattini, Boato.

Sopprimere il comma 3.

13. 23. Bressa, Boato, Sabattini.

SUBEMENDAMENTI

ALL'EMENDAMENTO 13. 47 DEL GOVERNO

All'emendamento 13.47, dopo la parola: nonché aggiungere le seguenti: , di intesa con i rispettivi enti di appartenenza,.

0. 13. 47. 1. Sabattini, Bressa, Caldarola, Boato.

All'emendamento 13.47, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: , di intesa con queste,

0. 13. 47. 2. Sabattini, Bressa, Boato, Caldarola.

Al comma 3, dopo le parole: e procuratori dello Stato aggiungere le seguenti: , nonché per il personale di livello dirigenziale o comunque apicale delle regioni, delle province e dei comuni.

13. 47. Governo.

Al comma 3, sopprimere le parole da: fatta salva per i medesimi fino alla fine del comma.

13. 24. Boato, Bressa, Sabattini.

Al comma 3, sostituire le parole da: fatta salva per i medesimi fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto di quanto previsto dagli ordinamenti di appartenenza.

13. 25. Sabattini, Boato, Bressa.

Al comma 3, sopprimere le parole: straordinarie e.

* **13. 26.** Bressa, Boato, Sabattini.

Al comma 3, sopprimere le parole: straordinarie e.

* **13. 48.** Governo.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatte salve le garanzie di inamovibilità dei magistrati previste dall'articolo 107 della Costituzione.

13. 27. Boato, Bressa, Sabattini

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso può essere autorizzato il fuori ruolo ovvero l'aspettativa retribuita di soggetti che non abbiano almeno cinque anni di attività nella funzione cui sono assegnati al momento della richiesta.

13. 32. Boato, Sabattini, Bressa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso può essere autorizzato il fuori ruolo ovvero l'aspettativa retribuita degli uditori giudiziari.

13. 33. Bressa, Sabattini, Boato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In nessun caso può essere disposto il collocamento fuori ruolo ovvero l'aspettativa dei magistrati qualora comporti l'alterazione della composizione dei collegi giudicanti secondo le tabelle approvate.

13. 39. Sabattini, Bressa, Boato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organi medesimi valutano altresì i requisiti di professionalità del soggetto interessato e la idoneità dello stesso a svolgere la funzione richiesta.

13. 29. Sabattini, Boato, Bressa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organi medesimi valutano, altresì, se il soggetto interessato abbia svolto altri incarichi nei cinque anni precedenti la richiesta.

13. 31. Sabattini, Boato, Bressa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organi medesimi valutano altresì se il soggetto interessato abbia svolto, nel quinquennio precedente, incarichi arbitrali nei quali sia interessata una amministrazione dello Stato ovvero soggetti titolari di concessioni dello Stato.

13. 30. Bressa, Sabattini, Boato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I medesimi organi valutano se l'incarico di collaborazione determini una situazione di incompatibilità con l'attività svolta dal soggetto interessato.

13. 34. Sabattini, Bressa, Boato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I medesimi organi valutano se l'incarico di collaborazione sia suscettibile di determinare una situazione pregiudizievole per l'indipendenza e l'imparzialità del magistrato o per il prestigio e l'immagine dell'amministrazione di appartenenza.

13. 35. Bressa, Boato, Sabattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli incarichi relativi ai magistrati ordinari la richiesta è formulata d'intesa con il Ministro della giustizia.

13. 36. Sabattini, Bressa, Boato.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i magistrati le cui funzioni siano previste dalle tabelle approvate dagli organi competenti, la decorrenza del fuori ruolo ovvero dell'aspettativa opera dalla scadenza del termine di vigenza delle tabelle medesime.

13. 37. Boato, Sabattini, Bressa.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il conferimento dell'incarico di collaborazione comporta la decadenza da ogni altro incarico.

13. 38. Boato, Bressa, Sabattini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso deve essere assicurata idonea pubblicità del compenso, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

13. 28. Boato, Bressa, Sabattini.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Qualora si disponga il fuori ruolo ovvero l'aspettativa di un magistrato si procede contestualmente alla sostituzione dell'interessato al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività giurisdizionali.

13. 40. Bressa, Sabattini, Boato.

Sopprimere il comma 4.

* **13. 41.** Bressa, Boato, Sabattini.

Sopprimere il comma 4.

* **13. 49.** Governo.

Al comma 4, sopprimere le parole: per lo svolgimento di incarichi di diretta collaborazione o di alta amministrazione nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3.

13. 42. Boato, Bressa, Sabattini.

Al comma 4, sopprimere le parole: e di alta amministrazione.

13. 43. Bressa, Boato, Sabattini.

Al comma 4, sostituire le parole: lo sviluppo di carriera ai fini giuridici dei dipendenti interessati *con le seguenti:* la possibilità di rientrare nel ruolo di appartenenza nella posizione precedentemente occupata.

13. 44. Boato, Bressa, Sabattini.

Al comma 4, sopprimere le parole: ai fini giuridici.

13. 45. Sabattini, Boato, Bressa.

